

# COMUNE DI FRATTA POLESINE

## Regolamento comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio

Publicato il 18.05.09

Scade il 17.06.09

# COMUNE DI FRATTA POLESINE

## Regolamento comunale

### per la difesa dell'assetto idraulico dei territorio

#### INDICE:

Art. 1- Finalità.....	3
Art. 2 - Definizione .....	3
Art. 3 - Ubicazione di siepi, alberature ed essenze vegetali arbustive, obblighi e divieti	3
Art. 4 - Pulizia di fossi e scoli .....	3
Art. 5 - Distanze di lavorazioni agricole dai fossi.....	4
Art. 6 - Compiti dei proprietari o detentori del fondo frontista.....	4
Art. 7 - Tombinatura in zona agricola .....	5
Art. 8 - Urbanizzazione di aree.....	5
Art. 9 - Sanzioni.....	6
Art. 10 Attuazione del regolamento .....	6
Art. 11 - Entrata in vigore.....	7
Norme di riferimento .....	8

## **Art. 1- Finalità**

Scopo delle norme contenute nei presenti regolamenti è quello di assicurare un libero, efficace e costante deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto della normativa vigente, del PRRA ( piano regionale di risanamento dell'ambiente ) della Regione Veneto e delle disposizioni in materia di regimazione idraulica,

## **Art. 2 - Definizione**

Al fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:

- Per "fossi, canali e scoline" s'intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti nel territorio del Comune di **Fratta Polesine** opere comunque necessarie alla regolamentazione dei deflusso delle acque.
- Per sponda di fosso-scolo-canale s'intende la riva inclinata (parete del fosso).
- Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso-scolo-canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.
- Fossi di utilità pubblica: sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di bonifica competente e successivamente censiti dall'Ufficio tecnico comunale, il cui elenco e planimetria sono adottati dall'organo comunale competente e recepiti dal Consorzio di bonifica stesso.

## **Art. 3 - Ubicazione di siepi, alberature ed essenze vegetali arbustive, obblighi e divieti**

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde dei fossi e dei canali pubblici, di utilità pubblica e delle proprietà contermini pubbliche e private.

Per la messa a dimora di alberi o di qualsiasi essenza arbustiva valgono le distanze previste in materia di confine, dal codice della strada o delle altre disposizioni in materia (fanno fede e riferimento il codice civile, il regolamento del Consorzio di bonifica competente territorialmente e il regolamento comunale di Polizia Rurale),

È vietato, altresì, realizzare opere di qualsiasi genere, che impediscono il regolare deflusso delle acque, o di ingombrare con qualsiasi materiale l'alveo del fosso nonché gettare o depositare nei corsi d'acqua e nei fossi rifiuti di qualsiasi genere.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale ( D.Lgs n. 42/04 e s.m.i. ).

## **Art. 4 - Pulizia di fossi e scoli**

È fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenuti costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in case di piogge abbondanti e continue, quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

I fossi e canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà o in confine tra

proprietà private, dovranno essere spurgati, all'occorrenza, a cura e spese da soggetti proprietari o dei soggetti a ciò tenuti, in base agli usi o ai contratti di fondi rustici ed agricoli e al codice civile.

I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

Per i fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art. 2, ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere relative alla sistemazione dei fossi lungo le strade pubbliche disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici. La quota relativa ai privati verrà ripartita in proporzione alla porzione di fronte occupato.

Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme.

A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R., assegnerà al termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'Iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati come sopra.

Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri enti diversi dal Comune, gli enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del territorio comunale a quelli segnalati dall'amministrazione comunale di come più urgenti.

#### **Art. 5 - Distanze di lavorazioni agricole dai fossi**

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza dal ciglio del fosso o dal ciglio stradale tale da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nei casi che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.

#### **Art. 6 - Compiti dei proprietari o detentori del fondo frontista**

1. I fossi e canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso. Altresì non può essere ridotta la dimensione se non sono previste adeguate misure di compensazione. I fossi e canali dovranno a cura dei proprietari o detentori dei fondi frontisti, essere sottoposti ai seguenti periodici interventi:
2. estirpo e taglio delle erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno una volta all'anno;
3. pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie;
4. rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;

5. mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere d'uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamenti);
6. eliminazione di qualsiasi scarico di acque usate provenienti da fabbricati senza preventiva depurazione e chiarificazione.

#### **Art. 7 - Tombinatura in zona agricola**

Le tombinature in zona agricola, di norma, sono vietate.

Possono però essere concesse per l'accesso ai fondi o abitazioni per un numero funzionale all'estensione del fondo o dell'Indirizzo produttivo dell'impresa e, di norma, per una lunghezza massima di mt. 10,00.

In particolari situazioni sono consentite le realizzazioni di tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti pozzetti di ispezione ogni 18,00 (diciotto) metri di condotta e comunque almeno 1 (un) pozzetto per lunghezze comprese tra 10,00 e 18,00 mt.

L'esecuzione delle tombinature deve essere eseguita con tubazione di calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro interno non inferiore a cm 50 o di adeguate dimensioni secondo l'area scolante, e comunque subordinato ad autorizzazione/concessione da parte del Comune, previo nulla-osta dell'Ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

Sono ammesse tombinature anche in tubazione in PVC purchè la stessa sia del tipo SN4 (ex 303 extra) ed il suo estradosso, a partire dal diametro orizzontale sia rivestito con cls armato di rete elettrosaldata diametro 10 mm a maglie 20 x 20 o 20 x 25. Le dimensioni della tubazione in pvc dovranno essere calcolate con riferimento alla sezione teorica del fosso capiente il bacino scolante, previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada e del Consorzio competente.

#### **Art. 8 - Urbanizzazione di aree**

Nei progetti di urbanizzazione di aree dovrà essere prevista, oltre alla linea fognaria per acque nere che andrà a convogliare nella fognatura pubblica, una apposita linea per lo smaltimento delle acque piovane. Quest'ultima dovrà convogliare direttamente o indirettamente, nello scolo di bonifica preposto per servire l'area interessata dall'urbanizzazione. Detta linea dovrà essere sovradimensionata in modo tale da fungere da volume di invaso.

**Il volume d'invaso minimo da realizzare nelle nuove aree di urbanizzazione per compensare all'impermeabilizzazione dei suoli è valutato in 300 mc/Ha.**

Al fine di evitare l'eventuale azione di ritorno dell'acqua raccolta, in prossimità della parte terminale della linea di scarico, dovrà essere installata una valvola di non ritorno.

Le aree a verde dovranno essere previste ad una quota inferiore tra i 20 (venti) e i 50 (cinquanta) cm. dalla quota stradale in modo da fungere, in caso di emergenza, da zona a temporanea sommersione.

I piani interrato dei fabbricati non devono essere collegati direttamente alla linea, ma le acque, siano esse bianche o nere, dovranno essere preventivamente sollevate con apposite pompe, e successivamente convogliate, secondo le caratteristiche, nelle apposite condutture.

I giardini e parchi privati dovranno essere previsti ad una quota inferiore alla pavimentazione interna del fabbricato di almeno 20 (venti) cm.

## Art. 9 - Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in collaborazione con le strutture tecniche competenti.

Qualora le violazioni del presente regolamento siano previste anche dagli artt. 39 e 31 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della strada) sarà applicata la sanzione amministrativa previste dal codice della strada ( **da Euro 150,00 ad Euro 599,00** ) e la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Per l'accertamento, la contestazione, la notificazione, la definizione, l'introito e la devoluzione dei proventi riscossi a titolo di sanzione si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24.11.1981, n. 689 nonché l'art. 7 bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267 nonché le norme contenute nel regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali.

In relazione a ciò, è determinata in **Euro 100,00** la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per ciascuna norma violata, entro 60 (sessanta) giorni della contestazione o notificazione. dell'illecito senza pregiudizio per i provvedimenti amministrativi o giudiziari che potranno essere adottati in merito. In caso di recidiva l'importo determinato sarà raddoppiato.

Con ordinanza - ingiunzione il **Comune di Fratta Polesine**, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, tiene conto della gravità della violazione, nonché dell'opera e dell'Interessamento svolto dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazioni.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dallo statuto Comunale, di cui al D.Lgs 267/2000, nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del nuovo codice della strada può ordinare, oltre al pagamento delle sanzioni previste, l'esecuzione dei lavori necessari per la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno a totale carico dei destinatari di apposita ordinanza, calcolate dall'Ufficio tecnico comunale e rese note a mezzo di successiva ordinanza al destinatario dell'ordinanza.

## Art. 10 Attuazione del regolamento

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenendo e relative alle finalità del regolamento.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione al sito internet del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:

- Corpo Forestale dello Stato;
- Provincia di Rovigo - Protezione Civile e Difesa del Suolo
- Polizia Provinciale ;
- Polizia Municipale;
- Stazione Carabinieri;
- Consorzio di Bonifica
- Ufficio Tecnico del Comune;

- Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- Enti erogatori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)

#### **Art. 11 - Entrata in vigore**

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dopo 15 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione.

Gli Interventi strutturali obbligatori di cui all'art. 3 - comma 4°, art. 6- comma 1, devono essere attuati, se occorrenti, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Norme di riferimento**

- R.D. del 08/12/1993 n. 1740;
- Nuovo Codice della Strada, di cui al Dpr 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;
- Regolamento CEE n. 2078/92 del 30/10/1992; recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 427 del 31/01/1995;
- Codice Civile (art. 892 e seguenti);
- Art. 632 del codice penale;
- Art. 50 - comma 5° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.